

**ON.LE TRIBUNALE CIVILE DI PALERMO**

**SEZIONE LAVORO**

**RICORSO EX ART. 414 C.P.C.**

**CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA PER PUBBLICI**

**PROCLAMI EX ART 151 C.P.C. AI CONTROINTERESSATI**

**MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO MIUR E DELL'USR SICILIA**

**PER**

**MARINGÒ Vanessa** (C.F. MRNVSS93R44G273U), nata a Palermo (Pa) il 04.10.1993 e residente a Balestrate (Pa) in Via Lepanto n.54, rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente, dagli **Avv. Andrea de Bonis** (C.F.: DBNNDR86H27H926P - andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com) del Foro di Potenza e **Avv. Alberto Valerio** (C.F.: VLRLRT78C22E223S - valerio.alberto@avvocatibari.legalmail.it) del Foro di Bari, giusta procura in atti ([Allegato A](#)), elettivamente domiciliata presso i difensori sull'indirizzo pec risultante da Registri di Giustizia; i sottoscritti procuratori dichiarano, ai sensi e per gli effetti dell'art. 125 c.p.c., di voler ricevere le **comunicazioni e notificazioni** relative al presente procedimento al **numero di fax 0971-275503** ed alla seguente casella di **posta elettronica certificata: andreadebonis@pec.studiolegaledebonis.com e valerio.alberto@avvocatibari.legalmail.it;**

*Ricorrente*

**CONTRO**

- il **Ministero dell'Istruzione e del Merito** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

*Resistente*

**NONCHE' CONTRO**

- **Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo** (C.F. 80018500829), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo (ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it);

*Resistente*

**NONCHE' CONTRO**

- i docenti iscritti nella I fascia delle Graduatorie Provinciali per le Supplenze (GPS) ADMM Primo



Grado e ADSS Secondo Grado della Provincia di Palermo, valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024, in cui attualmente la ricorrente è iscritta nella I fascia, i docenti iscritti nelle seguenti Graduatorie degli Istituti dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Palermo, in cui la ricorrente è attualmente iscritta, valide per gli aa.ss. 2022/2023 e 2023/2024:

- **Sede 1**, Codice scuola PATD050008, Descrizione scuola "DON LUIGI STURZO", Comune BAGHERIA, Cap 90011, Indirizzo VIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA 7;
- **Sede 2**, Codice scuola PAPC01000V, Descrizione scuola LICEO GINNasio DI STATO (F. SCADUTO), Comune BAGHERIA, Cap 90011, Indirizzo VIA DANTE 22;
- **Sede 3**, Codice scuola PAIS01400X, Descrizione scuola DON CALOGERO DI VINCENTI, Comune BISACQUINO, Cap 90032, Indirizzo VIA SALERNO;
- **Sede 4**, Codice scuola PAIS004009, Descrizione scuola UGO MURSIA, Comune CARINI, Cap 90044, Indirizzo VIA TRATTATI DI ROMA, 6;
- **Sede 5**, Codice scuola PAIS00900C, Descrizione scuola IS DON G. COLLETO, Comune CORLEONE, Cap 90034, Indirizzo VIA SALVATORE CUSIMANO S.N.C.;
- **Sede 6**, Codice scuola PAIS01100C, Descrizione scuola I.I.S.S. LERCARA FRIDDI, Comune LERCARA FRIDDI, Cap 90025, Indirizzo VIALE PIETRO SCAGLIONE N.24;
- **Sede 7**, Codice scuola PAIS00800L, Descrizione scuola EMANUELE BASILE - MARIO D'ALEO, Comune MONREALE, Cap 90046. Indirizzo VIA BIAGIO GIORDANO, 14;
- **Sede 8**, Codice scuola PATD09000P, Descrizione scuola CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo CORSO DEI MILLE 517;
- **Sede 9**, Codice scuola PAIS021003, Descrizione scuola ISTITUTO SUPERIORE DANILO DOLCI, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo VIA GOFFREDO MAMELI N. 4;
- **Sede 10**, Codice scuola PAPS080008, Descrizione scuola LS SANTI SAVARINO, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo C/DA TURRISI S.N.;
- **Sede 11**, Codice scuola PAIC83700C, Descrizione scuola I.C. RETTORE F.EVOLA, Comune BALESTRATE, Cap 90041, Indirizzo VIA BOMMARITO N. 16;
- **Sede 12**, Codice scuola PAIC85000V, Descrizione scuola I.C. BISACQUINO "MONS. G.BACILE, Comune BISACQUINO, Cap 90032, Indirizzo VIA G. GENOVESE, 4;
- **Sede 13**, Codice scuola PAIC82300E, Descrizione scuola I.C. CHIUSA/SCLAFANI- G. REINA, Comune CHIUSA SCLAFANI, Cap 90033, Indirizzo VIA COCCHIARA,4;
- **Sede 14**, Codice scuola PAIC8A900V, Descrizione scuola G. VASI, Comune CORLEONE, Cap 90034, Indirizzo VIA DON G. COLLETO;
- **Sede 15**, Codice scuola PAIC839004, Descrizione scuola I.C. MARINEO – BOLOGNETTA, Comune MARINEO, Cap 90035, Indirizzo CORSO DEI MILLE N.2;
- **Sede 17**, Codice scuola PAMM09900R, Descrizione scuola MISILMERI-GUASTELLA C., Comune



MISILMERI, Cap 90036, Indirizzo VIA ETTORE MAJORANA - C.DA GABATUTTI;

- **Sede 18**, Codice scuola PAMM138006, Descrizione scuola BORGESE-XXVII MAGGIO, Comune PALERMO, Cap 90146, Indirizzo PIAZZA CONTARDO FERRINI,13;
- **Sede 19**, Codice scuola PAMM00700N, Descrizione scuola CESAREO G.A., Comune PALERMO, Cap 90124, Indirizzo VIA G. PARATORE, 36;
- **Sede 20**, Codice scuola PAMM15700G, Descrizione scuola CPIA PALERMO 1, Comune PALERMO, Cap 90125, Indirizzo VIA DELL'USIGNOLO N.5;
- **Sede 21**, Codice scuola PAMM041005, Descrizione scuola GRAMSCI ANTONIO, Comune PALERMO, Cap 90129, Indirizzo VIA G.LA LOGGIA, 214;
- **Sede 22**, Codice scuola PAIC87400B, Descrizione scuola I.C PRINCIP. ELENA DI NAPOLI-PA, Comune PALERMO, Cap 90135, Indirizzo VIA USTICA 46;
- **Sede 23**, Codice scuola PAIC8AS004, Descrizione scuola I.C. VITTORIO EMANUELE III –PA, Comune PALERMO, Cap 90131, Indirizzo VIA CESARE TERRANOVA N. 93;
- **Sede 24**, Codice scuola PAIC89900Q, Descrizione scuola I.C. ABBA /ALIGHIERI –PA, Comune PALERMO, Cap 90142, Indirizzo VIA RUGGERO MARTURANO 77/79;
- **Sede 25**, Codice scuola PAIC847003, Descrizione scuola I.C. ANTONINO CAPONNETTO –PA, Comune PALERMO, Cap 90147, Indirizzo VIA SOCRATE N. 11;
- **Sede 26**, Codice scuola PAIC87700V, Descrizione scuola I.C. ANTONIO UGO –PA, Comune PALERMO, Cap 90135, Indirizzo VIA ETTORE ARCULEO, 39;
- **Sede 27**, Codice scuola PAIC85600T, Descrizione scuola I.C., BOCCADIFALCO/TOMASI DI L., Comune PALERMO, Cap 90135, Indirizzo VIA DOGALI;
- **Sede 27**, Codice scuola PAIC8A8003, Descrizione scuola I.C. CASA DEL FANCIULLO, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo VIA LIBERTA';
- **Sede 28**, Codice scuola PAIC88000P, Descrizione scuola I.C. PARTINICO CASSARA' – GUIDA, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo VIA SCIOPERO ALLA ROVESCIA, 8;
- **Sede 29**, Codice scuola PAIC8A7007, Descrizione scuola I.C. PRIVITERA/POLIZZI, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo VIA PRINCIPE UMBERTO N.305;
- **Sede 30**, Codice scuola PAIC8AW00B, Descrizione scuola I.C.PARTINICO ARCHIMEDE/LA FATA, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo VIALE DELLA REGIONE, 32;
- **Sede 31**, Codice scuola PATD050008, Descrizione scuola "DON LUIGI STURZO", Comune BAGHERIA, Cap 90011, Indirizzo VIA SANT'IGNAZIO DI LOYOLA 7;
- **Sede 32**, Codice scuola PAPC01000V, Descrizione scuola LICEO GINNasio DI STATO (F. SCADUTO), Comune BAGHERIA, Cap 90011, Indirizzo VIA DANTE 22;
- **Sede 33**, Codice scuola PAIS01400X, Descrizione scuola DON CALOGERO DI VINCENTI, Comune BISACQUINO, Cap 90032, Indirizzo VIA SALERNO;



- **Sede 34**, Codice scuola PAIS004009, Descrizione scuola UGO MURSIA, Comune CARINI, Cap 90044, Indirizzo VIA TRATTATI DI ROMA, 6;
- **Sede 35**, Codice scuola PAIS00900C, Descrizione scuola IS DON G. COLLETO, Comune CORLEONE, Cap 90034, Indirizzo VIA SALVATORE CUSIMANO S.N.C.;
- **Sede 36**, Codice scuola PAIS01100C, Descrizione scuola I.I.S.S. LERCARA FRIDDI, Comune LERCARA FRIDDI, Cap 90025, Indirizzo VIALE PIETRO SCAGLIONE N. 24;
- **Sede 37**, Codice scuola PAIS00800L, Descrizione scuola EMANUELE BASILE - MARIO D'ALEO, Comune MONREALE, Cap 90046, Indirizzo VIA BIAGIO GIORDANO, 14;
- **Sede 38**, Codice scuola PATD09000P, Descrizione scuola CARLO ALBERTO DALLA CHIESA, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo CORSO DEI MILLE 517;
- **Sede 39**, Codice scuola PAIS021003, Descrizione scuola ISTITUTO SUPERIORE DANILO DOLCI, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo VIA GOFFREDO MAMELI N. 4;
- **Sede 40**, Codice scuola PAPS080008, Descrizione scuola LS SANTI SAVARINO, Comune PARTINICO, Cap 90047, Indirizzo C/DA TURRISI S.N., in qualità di

Controinteressati

#### PER L'ACCERTAMENTO

in capo alla ricorrente, in possesso di abilitazione conseguita all'estero, del diritto soggettivo all'accesso parziale di cui agli artt.1 *bis* e 5 *septies* e 3 co. 2 del d.lgs. 6 novembre 2007, n. 206 in attuazione dell'art. 4 *septies* della Direttiva Europea n. 2005/36/UE e n. 55/2013 e all'inserimento con riserva senza limitazioni, nella prima fascia delle c.d. GPS previste dalla OM n° 112/2022, e del conseguente diritto al conferimento dei contratti a tempo determinato per il biennio 2022/2024, contrariamente a quanto stabilito dall'art. 7 co. 4 lett. e) della stessa OM n°112/2022, del diritto soggettivo della ricorrente alla chiamata per l'assunzione in conseguenza dell'inserimento con riserva di parte ricorrente in esito alla procedura di inserimento nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, per l'accertamento del diritto soggettivo della ricorrente ad essere parte destinataria di un contratto individuale di lavoro, con conseguenziale chiamata e stipula del contratto e scelta delle 150 sedi di preferenza, con conseguente condanna delle resistenti all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.

#### PREVIA DISAPPLICAZIONE

- dell'ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. m\_pi.AOOGABMI.Registro Decreti.R.0000112.06-05-2022, recante *“Procedure di aggiornamento delle graduatorie provinciali e di istituto di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e di conferimento delle*



relative supplenze per il personale docente ed educativo” ([Allegato 1](#)), in ogni parte contrastante con il diritto soggettivo e l'interesse di parte ricorrente, in particolare nella parte in cui:

- all'art. 7, comma 4, lett. e) (“Istanza di partecipazione”) prescrive che *“qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'Ufficio competente entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo. L'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto [...] Possono altresì essere inseriti con riserva nella prima fascia coloro che conseguono l'abilitazione o la specializzazione sul sostegno entro il 20 luglio”*, così escludendo dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico i docenti che, come parte ricorrente, conseguita l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno chiesto ed ottenuto l'iscrizione con riserva nelle GPS ed hanno presentato l'istanza di riconoscimento del titolo estero;
- della nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. m\_pi.AOODGPER.REGISTRO UFFICIALE.U.0018095.11-05-2022 ([Allegato 2](#)), nella parte in cui esclude dalle convocazioni per l'attribuzione delle supplenze per il prossimo biennio scolastico i docenti che, come parte ricorrente, hanno già conseguito l'abilitazione e/o la specializzazione sul sostegno all'estero, hanno chiesto l'ammissione alle GPS con riserva ed hanno presentato l'istanza di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, senza aver ancora ottenuto tale riconoscimento;
- della CIRCOLARE SUPPLENZE n°28597 del 29 luglio 2022 ([Allegato 3](#)) e dell'AVVISO N°28656 del 1° agosto 2022 del Ministero dell'Istruzione di apertura delle funzioni telematiche per la presentazione delle 150 domande di preferenza ai fini delle supplenze ([Allegato 4](#)).
- del provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014355.01-08-2022.h.13:20 ([Allegati 5, 5.1 e 5.2](#)), del provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016795.24-08-2022.h.19:23 ([Allegati 6, 6.1 e 6.2](#)) e del provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017404.02-09-2022.h.12:58 ([Allegati 7, 7.1 e 7.2](#)) con i relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo recanti approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta la ricorrente MARINGO', recante inserimento con riserva della ricorrente ed impediente la chiamata per il conferimento di



supplenze.

#### NONCHÉ PER LA CONDANNA DELL'AMMINISTRAZIONE RESISTENTE

a disporre l'individuazione della ricorrente in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*:

#### FATTO

La ricorrente, docente non di ruolo, ha conseguito all'estero (Romania) il titolo di abilitazione/specializzazione utile all'insegnamento su sostegno, per le classi ed insegnamenti di interesse ([Allegato 8](#)) ed ha chiesto, in forza di quel titolo, l'inserimento nella prima fascia sul sostegno delle nuove GPS, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'O.M. del Ministero dell'Istruzione prot. n. 112 del 6.5.2022, pubblicata l'11.5.2022 ([Allegato 9](#)).

In particolare, la ricorrente, che ha conseguito il diploma in Romania, ha richiesto in data 01.07.2022 ma non ancora ottenuto il riconoscimento in Italia del titolo estero ([Allegato 10](#)).

La stessa ricorrente è stata inserita - con riserva – nelle seguenti graduatorie:

- GPS Palermo, Codice Graduatoria ADSS, Fascia 1, Posizione 2019;
- GPS Palermo, Codice Graduatoria ADMM, Fascia 1, Posizione 950,

approvate con provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0014355.01-08-2022.h.13:20, provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0016795.24-08-2022.h.19:23, provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0017404.02-09-2022.h.12:58 e relativi allegati - Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo, recanti approvazione definitiva delle graduatorie GPS in cui risulta iscritta con riserva la ricorrente (*cfr. Allegati [7](#), [7.1](#), [7.2](#), [6](#), [6.1](#), [6.2](#), [5](#), [5.1](#) e [5.2](#)*)

Nel predisporre la domanda di informatizzazione per la nomina delle supplenze annuali ([Allegato 11](#)) alla ricorrente, per fatto esclusivamente imputabile all'Amministrazione resistente, è stata preclusa la possibilità di scegliere le 150 sedi per l'assunzione di incarichi a tempo determinato sul sostegno, relativamente alla propria posizione in prima fascia della GPS ADSS e ADMM.

L'Amministrazione, dunque, non sta procedendo ad individuare parte ricorrente in qualità di avente titolo alla stipula di contratto, in ragione dell'iscrizione con riserva nelle graduatorie di interesse,



avvenuta ai sensi dell'art.7, co.4, lett. e) O.M. n.112/2022, precludendole la possibilità di conseguire incarichi a tempo determinato per il biennio 22/23-23/24 sulla specializzazione su sostegno.

Con la conseguenza, ingiusta, che parte ricorrente sta subendo l'effetto della lesione, ad opera dell'Amministrazione, del suo diritto soggettivo alla chiamata come supplente e alla sottoscrizione di un contratto individuale di lavoro, derivante dalla utile collocazione in graduatoria.

Si precisa che la posizione in cui è collocata nelle graduatorie le consente di essere chiamata come supplente, stante il maggior numero di posti disponibili, per i quali attingere dalle graduatorie, circostanza che si evince dall'adozione del provvedimento provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019952.29-09-2022.h.16:15 ( *Allegati 12, 12.1 e 12.2*) e relativi allegati con il quale è stata disposta l'assegnazione ulteriori 155 posti di sostegno in deroga per a.s. 2022/2023.

L'Amministrazione sta procedendo alle chiamate, senza interessare la ricorrente. Ciò perché l'O.M. n.112/2022 non consente all'Amministrazione di procedere alla chiamata di coloro che, pur inseriti nelle GPS sostegno di interesse, siano in attesa del riconoscimento del titolo estero con cui sono stati iscritti in I fascia.

Ciò premesso, il presente ricorso è fondato alla stregua delle seguenti brevi considerazioni in

## **DIRITTO**

**I. Lesione del diritto soggettivo all'assunzione della ricorrente inserita nella I fascia delle GPS ADSS E ADMM – Nullità ex art. 1418 c.c. di tutte le disposizioni che impediscono alla ricorrente la sottoscrizione di contratti individuali di lavoro in conseguenza della violazione art. 1, 3, 35 e 97 Cost. ed art. 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 disciplinante il diritto soggettivo al conferimento delle supplenze per il personale docente ed educativo utilmente collocato nelle graduatorie provinciali e di istituto.**

L'iscrizione in prima fascia nelle GPS di interesse consente il conferimento delle supplenze agli aspiranti utilmente collocati in quelle graduatorie. Tale iscrizione deve consentire anche a chi ha un titolo di abilitazione/specializzazione conseguito in un Paese estero (come la ricorrente) di ottenere contratti individuali annuali per le supplenze. Tale possibilità, nel caso concreto, è impedita a priori dall'iscrizione con riserva e dagli effetti collegati a tale riserva dall'O.M. n.112/2022 e dai successivi atti dell'Amministrazione.



La riserva impedisce completamente alla ricorrente, pur iscritta nelle graduatorie GPS ADSS e ADMM in prima fascia, in base ad un titolo conseguito all'estero (Romania) e in corso di riconoscimento in Italia, di ottenere una supplenza e di essere destinataria di un contratto individuale di lavoro.

Rileva il fatto che la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi, comprese quelle finalizzate all'immissione in servizio stessa (cfr. **Tar Lazio n. 3400/2019**).

E' noto che, come più volte affermato dalla giurisprudenza, nelle more del perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, l'immissione deve essere preservata e deve esplicare effetti in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie rappresentato dal conferimento delle supplenze, poiché, altrimenti, la stessa immissione nelle graduatorie - seppur con riserva - risulterebbe inutile e *tamquam non esset*. Nel caso che ci occupa, il diritto soggettivo della ricorrente alla chiamata per il conferimento delle supplenze, prevista da fonte legislativa, è inciso in maniera illegittima proprio dall'Amministrazione, che preclude la chiamata dell'aspirante supplente, impedendo la sottoscrizione, a valle del procedimento amministrativo (che nel caso concreto risulta concluso, con l'inserimento della ricorrente in prima fascia) del contratto di lavoro.

Alla ricorrente, che ha richiesto l'ammissione con riserva, è inibita la possibilità, sino all'effettivo rilascio del decreto di riconoscimento dell'abilitazione conseguita all'estero in Paese intracomunitario, di poter essere destinataria di contratti di lavoro per il sostegno, per il quale ha conseguito la specializzazione in un Paese UE. Siffatta prescrizione è illegittima, in quanto fissa indebitamente requisiti limitativi su diritti soggettivi, di rango legislativo e di rango costituzionale e fissando tali requisiti penalizza ingiustamente e irragionevolmente chi abbia conseguito l'abilitazione in un Paese UE.

Di certo non sfuggerà all'Ill.mo Giudice adito, la **nullità dell'O.M. 112 /2022 per il contrasto con norme di rango superiore, costituzionali, di rango primario interno e comunitarie, in ragione dell'assenza di valore e forza normativa, superiore alle disposizioni di legge ad essa sovraordinate** (in tal senso si veda **TAR Bari, sentenza N. 1499/2021**, che ha espresso il principio con



riferimento all'O.M 60/2020 di pubblicazione della GPS relativa al biennio 2020/2022).

In altre parole, il tempo occorrente allo Stato Italiano per istruire e portare a compimento il procedimento di riconoscimento del titolo conseguito all'estero, oltretutto in Paese UE, non può impedire l'accesso alle supplenze e non può riverberarsi in danno della parte che abbia prescelto di compiere il percorso di specializzazione in un paese comunitario piuttosto che in Italia, dal momento che lo Stato Italiano – in riferimento alle GPS 2022-2024 - ha in concreto scelto di consentire l'iscrizione con riserva a coloro i quali, come la ricorrente, si trovino in tale situazione.

Si rappresenta ulteriormente che nella sede che ci occupa, la fattispecie per cui è causa investe il diritto soggettivo ad ottenere un contratto di lavoro, motivo per cui trova applicazione il principio di diritto sancito dalla **sentenza del T.A.R. Lazio, Sezione III Bis, N. 03137 del 11.3.2020 (cfr. Allegato 13)**, laddove testualmente si legge: “In applicazione di principi processuali consolidati, l'ammissione con riserva è da considerare come provvedimento ampliativo a carattere provvisorio, che pur sottoposto alla condizione risolutiva del rigetto nel merito del ricorso, non comporta una deminutio della facoltà inerenti il provvedimento. In sostanza, l'ammissione con riserva incide solo sulla stabilità degli effetti, potendo questi essere caducati dal successivo svolgimento del giudizio, ma garantisce, fino alla decisione di merito, la piena tutela della situazione controversa, posto che, in caso contrario, verrebbe frustrato l'interesse azionato che, pur avendo ottenuto una decisione cautelare favorevole, non potrebbe essere esercitato nel pieno delle sue facoltà. Pertanto, è da considerare illegittimo il provvedimento impugnato, laddove distingue tra docenti inseriti a pieno titolo e docenti inseriti con riserva, e quindi con una pronuncia cautelare favorevole”.

**Sarebbe stato sufficiente prevedere con l'Ordinanza l'obbligo di apporre la condizione risolutiva al contratto di lavoro del docente, qualora la riserva dovesse essere sciolta negativamente per diniego del riconoscimento del titolo estero:** ciò avrebbe consentito di stipulare il contratto e di risolverlo in caso di comprovata inesistenza delle condizioni di legge. Invece, l'ammissione con riserva, allo stato, impedisce radicalmente la stipula di contratti e tale misura si manifesta lesiva del diritto soggettivo della ricorrente alla chiamata, al conferimento delle supplenze, alla sottoscrizione dei contratti individuali di lavoro.

**Tutti gli atti amministrativi indicati in epigrafe sono illegittimi e devono essere disapplicati ai sensi dell'art. 4 all. F della Legge n. 2248 del 1865 (L.A.C.) per violazione e falsa applicazione dell'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124 e dell'art. 2, decreto-legge 8**



**aprile 2020, n. 22, come convertito in legge e modificato, degli artt. 1, 3, 35 e 97 della Costituzione, degli artt. 26 e 53 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) - eccesso di potere per ingiustizia manifesta, irragionevolezza, contraddittorietà della motivazione - violazione art. 97 Cost – eccesso di potere per violazione del canone di proporzionalità;**

**I.a** - Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante *“Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato nonché in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuità della gestione accademica”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e, in particolare, l'articolo 2, comma 4-ter, come modificato dall'articolo 19, comma 3-bis, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, prevede che le procedure di istituzione delle graduatorie di cui all'articolo 4, commi 6-bis e 6-ter, della legge 3 maggio 1999, n. 124, come modificato dal comma 4 del presente articolo, e le procedure di conferimento delle relative supplenze per il personale docente ed educativo, ad esclusione di ogni aspetto relativo alla costituzione e alla composizione dei posti da conferire a supplenza, sono disciplinate, in prima applicazione e per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, anche in deroga all'articolo 4, comma 5, della predetta legge, sia per il primo biennio di validità che per il successivo aggiornamento e rinnovo biennale, con una o più ordinanze del Ministro dell'istruzione ai sensi del comma 1 al fine dell'individuazione nonché della graduazione degli aspiranti.

La norma in esame, che prevede il diritto soggettivo di coloro utilmente collocati in graduatoria ad essere destinatari di contratti individuali annuali di supplenza, non autorizza il Ministero ad introdurre nessuna disposizione limitativa, del tenore di quella che ci occupa, che in concreto impedisca, agli aspiranti interessati che abbiano conseguito un titolo estero (intracomunitario) per l'insegnamento, di essere esclusi dall'inserimento nelle GPS e dai contratti di lavoro a tempo determinato per tutto il tempo di durata del procedimento di riconoscimento del titolo estero, laddove abbiano presentato domanda di riconoscimento del titolo in Italia.

Pertanto, la limitazione prevista dai provvedimenti impugnati non trova copertura legislativa e viola il diritto al lavoro, come noto costituzionalmente garantito degli artt. 1, 3, 35 e 97 della Costituzione. Ulteriormente è irragionevole il trattamento riservato a chi, come la ricorrente, pur inserita in prima fascia, non può essere destinataria dei contratti in attesa della conclusione del procedimento (avviato, nel caso concreto) di riconoscimento del titolo in Italia. Non si vede perché debba essere



impedita la sottoscrizione dei contratti alla ricorrente, presente con riserva in graduatoria, in pendenza del procedimento di riconoscimento di quel titolo.

La previsione di sfavore riservata ai docenti che non abbiano conseguito i prefati titoli Italia, essendo loro impedito di poter essere destinatari dei contratti di lavoro, è assolutamente irragionevole e non trova adeguata motivazione nei provvedimenti indicati in epigrafe, dando luogo a un trattamento irragionevole e manifestamente ingiusto della ricorrente, che ha seguito il necessario percorso di studio in un Paese estero per poter insegnare sul sostegno.

Ai sensi degli artt. 26 e 53 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), i diplomi, i certificati e altri titoli di studio rilasciati nei vari Stati membri devono essere reciprocamente riconosciuti nell'ambito dell'UE, e le disposizioni nazionali che disciplinano l'accesso al mercato del lavoro devono essere coordinate e armonizzate al fine di consentire ai cittadini europei di beneficiare, effettivamente, di tali riconoscimenti.

Se da un lato i provvedimenti illegittimi, con riguardo all'iscrizione con riserva nelle GPS, consentono a chi ha un titolo di abilitazione/specializzazione conseguito in un Paese estero (nel caso di specie Ue) di chiedere l'iscrizione, dall'altro impediscono a priori – non solo in caso di rigetto del richiesto riconoscimento - di divenire destinatario di un contratto individuale di lavoro su supplenza.

**Sicché, emerge in modo lapalissiano la nullità dell'O.M. 112 /2022 per il contrasto con norme di rango superiore, costituzionali, di rango primario interno e comunitarie, in ragione dell'assenza di valore e forza normativa, superiore alle disposizioni di legge ad essa sovraordinate (in tal senso si veda TAR Bari, sentenza N. 1499/2021, che ha espresso il principio con riferimento all'O.M 60/2020 di pubblicazione della GPS relativa al biennio 2020/2022).**

Si ribadisce il fatto che la *ratio* insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicare di regola effetti in tutte le fasi procedimentali, comprese quelle finalizzate all'immissione stessa (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019).

Come detto, nelle more del perfezionamento di un procedimento amministrativo in senso favorevole al destinatario per ragioni di intima coerenza logica e ordinamentale, l'immissione deve essere preservata e deve esplicare effetti in vista dell'approdo provvedimento conclusivo, nella specie



rappresentato dal conferimento delle supplenze, poiché, altrimenti, la stessa immissione nelle graduatorie - seppur con riserva - risulterebbe *tamquam non esset*. I provvedimenti di cui si invoca la disapplicazione sono lesivi ed illegittimi proprio nella parte in cui precludono la chiamata della ricorrente al fine della sottoscrizione, a valle del procedimento amministrativo (procedimento che nel caso concreto risulta concluso, con l'inserimento della ricorrente in prima fascia) del contratto individuale di lavoro per la supplenza.

L'ammissione con riserva, allo stato, impedisce radicalmente la stipula di contratti e tale misura si manifesta essere ingiusta e sproporzionata rispetto alla finalità da tutelare, con conseguente illegittimità.

L'atteggiamento della P.A. si appalesa in tutta la sua illegittimità ove si consideri la motivazione del provvedimento prot. n. m\_pi.AOOUSPPA.REGISTRO UFFICIALE.U.0019952.29-09-2022.h.16:15 (cfr. [Allegati 12](#), [12.1](#) e [12.2](#)) e relativi allegati con il quale è stata disposta l'assegnazione ulteriori 155 posti di sostegno in deroga per a.s. 2022/2023, laddove è testuale il richiamo alla *“la sentenza della Corte Costituzionale n. 80 del 26.02.2010 che ribadisce il diritto fondamentale del disabile all'istruzione la cui fruizione va assicurata attraverso misure di integrazione e sostegno idonee e che sancisce l'illegittimità dell'art. 2, commi 413 e 414, della Legge 24.12.2007, n. 244 nelle parti in cui fissa un limite massimo al numero dei posti degli insegnanti di sostegno ed esclude la possibilità di assegnare insegnanti di sostegno in deroga alle classi in cui sono presenti studenti in situazione di grave disabilità”* e alla *“sentenza del Consiglio di Stato n. 2023/2017 del 03.05.2017 che, nell'operare una completa ricostruzione della fattispecie, ribadisce il ruolo fondamentale degli insegnanti di sostegno la cui attività “comporta evidenti vantaggi non solo per i disabili, in un quadro costituzionale che impone alle Istituzioni di favorire lo sviluppo della personalità, ma anche per le famiglie e per la società nel suo complesso”, stabilendo, quanto alle assunzioni ‘in deroga’ degli insegnanti di sostegno, che “gli Uffici scolastici devono senz'altro disporle, affinché i dirigenti scolastici – al termine dei relativi procedimenti e in tempo utile – attribuiscano ai singoli alunni disabili le ore di sostegno determinate dal G.L.H.O”*.

Ebbene, è di tutta evidenza che proprio l'applicazione dei suesposti principi di diritto, non può giustificare l'esclusione dalla possibilità di essere destinataria di contratti di lavoro a tempo determinato, peraltro operata sulla base dell'art. 7 dell'O.M. 112/2022, che, lo si rimarca, costituisce fonte subordinata alle citate norme di rango superiore.



Si rappresenta che l'illegittimità dell'O.M. 112/2022 è stata già vagliata dalla giustizia amministrativa nell'ambito dei ricorsi collettivi instaurati per la tutela degli interessi legittimi dei docenti con posizione identica alla ricorrente, avendo il **TAR Lazio nell'ordinanza N. 4021/2022 del 23.6.2022** espressamente dichiarato *“Considerato a un primo e sommario proprio della fase cautelare che: - i ricorrenti, docenti non di ruolo, conseguito all'estero il titolo di specializzazione utile all'insegnamento sul sostegno, hanno chiesto l'inserimento nella prima fascia delle nuove GPS di Sostegno, formate per il biennio 22/23-23/24 ai sensi dell'art. 3 comma 10 lett. a) dell'OM MI prot. n. 112 del 6/5/2022; - la ratio insita nell'istituto dell'ammissione ad una graduatoria con riserva va individuata nell'esigenza di salvaguardare la posizione soggettiva del concorrente ammesso e dunque deve esplicitare di regola effetti in tutte le fasi procedurali comprese quelle finalizzate all'immissione in ruolo (cfr. Tar Lazio n. 3400/2019); - l'ordinanza n. 112/2022 nella parte in cui dispone che “l'inserimento con riserva non dà titolo all'individuazione in qualità di avente titolo alla stipula di contratto” reca, nelle more della decisione di merito, un pregiudizio grave e irreparabile alle aspettative dei ricorrenti”* ([Allegato 14](#)).

Ed ancora l'illegittimità dell'O.M. 112/2022, è stata ribadita dal **Consiglio di Stato con l'ordinanza del 14.9.2022** ([Allegato 15](#)) con la quale ha rigettato l'appello cautelare proposto dal Ministero dell'Istruzione avverso l'ordinanza del 23.6.2022.

Ai fini della fondatezza dei motivi di diritto posti a fondamento del ricorso si allega la recentissima sentenza del Tribunale di Genova Sezione Lavoro del 27.10.2022 n. 65, con la quale il Giudice del Lavoro Dott. Alessandro Barengi, ha così testualmente disposto *“Il Giudice definendo il giudizio Dichiara il diritto della ricorrente a stipulare contratti a tempo determinato ovvero ad ottenere nomine dalla GPS prima fascia, posti di sostegno, finalizzate all'immissione in ruolo, in base alla posizione occupata nella GPS per sostegno e nelle rispettive graduatorie di seconda Fascia d'istituto della provincia di Genova, valide per gli anni scolastici 2022-23 e 2023-24. Condanna il Ministero a rifondere le spese di lite in favore della ricorrente che si liquidano in € 1600,00 oltre al rimborso forfettario, oltre Iva e CPA; riserva il termine di giorni sessanta per il deposito della sentenza”* ([Allegato 16](#)).

## II. Le domande risarcitorie.

Dalla disamina dell'elenco dei docenti destinatari per il conferimento di contratti a tempo determinato è possibile evincere come l'odierna ricorrente, (che, come ribadito, risulta essere inserita in prima fascia



nelle GPS, seppur con riserva), non è stata destinataria di alcun contratto di lavoro, essendo i contratti della scuola secondaria di secondo grado stati attribuiti ad altri chiamati al suo posto.

Se ne deduce che l'operatività delle preclusioni alla stipula di contratti di lavoro per supplenze a tempo determinato, ex art 7, comma 4, lett. e) dell'O.M. 112/2022, ha già causato un danno in capo alla ricorrente, per non essere la stessa convocata a partire da settembre 2022 e resa destinataria di contratti di supplenza (la chiamata sarebbe stata in concreto possibile in assenza della norma di divieto dei riservisti), e ciò ha causato un danno patrimoniale che è possibile quantificare in complessivi € 26.000,00 per ogni anno scolastico (somma analiticamente calcolata considerando lo stipendio lordo mensile di un docente della scuola secondaria di secondo grado, con anzianità tra 0 e 8 anni, € 2023,13 per 13 mensilità, di cui: € 1.801,34 per imponibile; € 221,79 per ritenute assistenziali su IRPEF lorda di € 425,34 ed € 195,33 per detrazioni lavoro dipendente) in applicazione del CCNL Scuola DEL 25.11.2007 ([Allegato 17](#)), aggiornato sotto l'aspetto retributivo dal CCNL del 6.12.2022 ([Allegato 18](#)).

La quantificata somma è in linea con le retribuzioni conseguite dalla ricorrente allorquando la docente ha lavorato come insegnante nella scuola pubblica, come da certificazione unica 2021 e certificazione unica 2022 ([Allegato 19](#)).

Nel sistema scolastico la figura dell'insegnante di sostegno è stata prevista per garantire le pari opportunità tra gli studenti, avendo le funzioni e le capacità per accompagnare gli alunni con difficoltà verso un corretto apprendimento.

La legge 517 del 1977, nel definire il docente di sostegno, lo descrive come un insegnante esperto in **didattica di tipo speciale** idonea a sviluppare l'integrazione degli alunni definiti come "*diversamente abili*", o comunque certificati "*in situazione di handicap*".

Egli assume la contitolarità nella classe dove è assegnato per la presenza di un soggetto diversamente abile e, in quanto contitolare, partecipa alla programmazione educativa e didattica e all'elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti.

Lo stesso CCNL scuola non fa alcuna distinzione tra la funzione docente curriculare e di sostegno nella misura in cui è chiamato a realizzare "*il processo di insegnamento/apprendimento volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni*", nel pieno rispetto della dignità umana e i diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata.



Per diventare un insegnante di sostegno bisogna possedere una specifica abilitazione, acquisita dall'odierna ricorrente, sulla base della quale il docente di sostegno può promuovere lo sviluppo umano, culturale, civile e professionale degli alunni diversamente abili, svolgendo compiti e responsabilità pari a quelle di tutti gli altri docenti abilitati.

Tuttavia, per effetto delle limitazioni alla conclusione di contratti di lavoro previste dall'O.M. 112/2022 in danno dei docenti con abilitazione conseguita all'estero, si assiste alla costante violazione del principio per cui ad insegnare agli studenti con disabilità devono essere persone munite di una specifico abilitazione.

La violazione si appalesa in tutta la sua illegittimità ove sol si consideri che allo stato il sistema di conferimento degli incarichi di supplenza, se da un lato preclude ai docenti muniti di titolo estero di abilitazione al sostegno il conferimento di incarichi di supplenza (peraltro nell'ambito di un inadempimento del Ministero nel provvedere al riconoscimento nel termine di 120 giorno dalla correlata richiesta, che il ricorrente ha censurato attraverso la proposizione di apposito ricorso innanzi al TAR avverso l'ingiustificato silenzio ex art. 117 cpa), dall'altro consente l'attribuzione dei medesimi incarichi di supplenza in favore di docenti privi di abilitazione inseriti nelle graduatorie incrociate.

E difatti, per assegnare i posti di sostegno ai docenti non specializzati i Dirigenti scolastici possono utilizzare le graduatorie incrociate, stilate dagli Uffici scolastici. Da queste graduatorie avvengono le chiamate, sia al 31 agosto che al 30 giugno. In alternativa, o in assenza di disponibilità, i Dirigenti ricorrono alle MaD.

Le graduatorie incrociate comprendono insegnanti ritrovati in altre graduatorie, indipendentemente dalla loro classe di concorso. A determinare la posizione è il punteggio che questi docenti hanno totalizzato nella loro categoria di appartenenza.

Qualora qualcuno sia iscritto in più di una graduatoria, verrà considerata quella con il punteggio più alto.

L'ordinanza ministeriale 112/2022, all'art. 12, comma 8, spiega infatti che: *“Nel caso in cui le suddette graduatorie risultino incapienti, si procede all'individuazione dell'aspirante privo di titolo di specializzazione, attraverso lo scorrimento delle GAE e, in subordine, delle GPS del grado relativo, sulla base della migliore collocazione di fascia col relativo miglior punteggio”*.

**Se ne deduce evidentemente che i docenti con abilitazione conseguita all'estero, che abbiano**



**formulato domanda di riconoscimento senza ottenere tempestivo riscontro da parte del Ministero, subiscono l'inevitabile danno di non essere destinatari di contratti di lavoro, in applicazione dell'art. 7, comma 4, lett. e), dell'O.M. 112 /2022, vedendosi, al contempo, superati nel conferimento dei contratti di supplenza da soggetti inseriti nelle graduatorie incrociate privi di titolo di abilitazione.**

Ciò è accaduto nel caso che ci occupa, ove l'Ufficio Scolastico, ha provveduto al conferimento di incarichi di supplenza annuale, anche in favore di docenti, iscritti nelle graduatorie incrociate, privi di abilitazione su sostegno.

Effettuata la doverosa premessa sui fatti costitutivi e sugli elementi di diritto idonei ad identificare l'illegittimo danno subito dall'odierno ricorrente, è necessario soffermarsi ad illustrare le applicazioni giurisprudenziali volte a quantificare il danno subito.

Eloquente e dirimente sul punto è il criterio sancito dal **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, nella sentenza del 23.4.2021, n. 7**, essendosi stabilito che *"a) la responsabilità della pubblica amministrazione per lesione di interessi legittimi, sia da illegittimità provvedimento sia da inosservanza dolosa o colposa del termine di conclusione del procedimento, ha natura di responsabilità da fatto illecito aquiliano e non già di responsabilità da inadempimento contrattuale; è pertanto necessario accertare che vi sia stata la lesione di un bene della vita, mentre per la quantificazione delle conseguenze risarcibili si applicano, in virtù dell'art. 2056 cod. civ. – da ritenere espressione di un principio generale dell'ordinamento– i criteri limitativi della consequenzialità immediata e diretta e dell'evitabilità con l'ordinaria diligenza del danneggiato, di cui agli artt. 1223 e 1227 cod. civ.; e non anche il criterio della prevedibilità del danno previsto dall'art. 1225 cod. civ.; (...omissis...) – d) in ogni caso, il danno va liquidato secondo i criteri di determinazione del danno da perdita di chance, ivi compreso il ricorso alla liquidazione equitativa (...omissis...)"*.

L'applicazione del principio diviene agevole se ci si sofferma ad analizzare i danni subiti dalla ricorrente, che, giova rimarcarlo, **non può e non deve subire conseguenze patrimoniali e non patrimoniali per il comportamento dell'amministrazione resistente**, essenzialmente identificabili:

**a)** nella impossibilità di maturare una anzianità di servizio da utilizzare in sede di aggiornamento della GPS per il prossimo biennio 2024-2025 e 2026-2027, subendo, di fatto, una decurtazione di ulteriori 24 punti (12 per ogni anno);

**b)** nella impossibilità di utilizzare la cennata anzianità di servizio giuridico ai fini della ricostruzione



di carriera;

c) nella impossibilità di utilizzare la cennata anzianità di servizio giuridico ai fini della progressione stipendiale.

All'uopo si rendono necessarie le seguenti considerazioni sulla problematica inerente l'anzianità di servizio giuridico.

Il punto di partenza per chiarire come conteggiare l'anzianità di servizio del personale docente non di ruolo è il **primo comma dell'art. 485 del D.lgs. n. 297/1994** che recita: *"Al personale docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica, il servizio prestato presso le predette scuole statali e pareggiate, comprese quelle all'estero, in qualità di docente non di ruolo, è riconosciuto come servizio di ruolo, ai fini giuridici ed economici, per intero per i primi quattro anni e per i due terzi del periodo eventualmente eccedente, nonché ai soli fini economici per il rimanente terzo"*.

L'**art. 489 del D.lgs. n. 297/1994** stabilisce che *"Ai fini del riconoscimento (...) il servizio di insegnamento è da considerarsi come anno scolastico intero se ha avuto la durata prevista agli effetti della validità dell'anno dall'ordinamento scolastico vigente al momento della prestazione"*.

Ed ancora, l'**art. 11, comma 14, della Legge n. 124/1999** precisa che *"Il comma 1 dell'art. 489 del testo unico è da intendere nel senso che il servizio di insegnamento non di ruolo prestato a decorrere dall'anno scolastico 1974-1975 è considerato come anno scolastico intero se ha avuto la durata di almeno 180 giorni oppure se il servizio sia stato prestato ininterrottamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni di scrutinio finale"*.

In base ai dispositivi citati, dunque, il nostro ordinamento **compara all'anno scolastico intero i periodi di insegnamento a tempo determinato di durata di almeno 180 giorni per anno scolastico oppure una prestazione di servizio ininterrotta dal 1° febbraio fino a fine anno scolastico** (con lo scrutinio).

Ove si consideri che la ricorrente già per l'anno accademico 2022-2023 non è stata destinataria di contratti di lavoro a tempo determinato, per fatto imputabile all'Amministrazione, è di facile determinazione il danno rinveniente dal mancato conseguimento di 12 punti di anzianità giuridica, che, evidentemente continuerà a prodursi nell'anno scolastico 2023-2024 e per quelli successivi all'aggiornamento delle GPS per il biennio 2025-2026 e 2026-2027.

Sulla questione dell'anzianità di servizio, infatti, la Cassazione ha affermato che *"Nel settore scolastico, la clausola 4 dell'Accordo quadro sul rapporto a tempo determinato recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, di*



*diretta applicazione, impone di riconoscere l'anzianità di servizio maturata al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini dell'attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.l. succedutisi nel tempo, sicchè vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.l. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato"* (Cass. 5 agosto 2019, n. 20918; Cass. 7 novembre 2016, n. 22558)".

Se ne deduce ai fini della richiesta di risarcimento del danno un impatto travolgente sulla posizione giuridica lavorativa della ricorrente che, invero, per ciascun anno scolastico, assume rilievo non solo in relazione all'aspetto patrimoniale, ma anche a quello connesso della perdita di *chance*.

\*\*\*\*\*

Tanto premesso, **VOGLIA L'ON.LE TRIBUNALE adito**

**-nel merito,**

- 1) accogliere il ricorso e per l'effetto, previa disapplicazione di tutti gli atti e provvedimenti amministrativi indicati in epigrafe nel presente atto, in ragione dell'accertamento della loro illegittimità ai sensi Legge 20 marzo 1865, n. 2248 (L.A.C.), accertare e dichiarare il diritto soggettivo della ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle graduatorie GPS come indicato in ricorso, ad essere utilmente convocata dalle Amministrazioni resistenti per il conferimento delle supplenze per il biennio scolastico 2022-23/2023-24, anche in pendenza della riserva e sino al suo scioglimento, per l'attribuzione delle supplenze e accertare e dichiarare il diritto soggettivo del ricorrente alla consequenziale stipula dei contratti di lavoro subordinato di proprio interesse, ordinando, a tal fine, alle Amministrazioni di porre in essere ogni tipo di misura idonea allo scopo, ivi compresa la possibilità di scegliere le 150 sedi per il conferimento delle supplenze annuali;
- 2) condannare le Amministrazioni resistenti a convocare la ricorrente, inserita con riserva nella I fascia delle GPS di proprio interesse e, per l'effetto, a disporre l'individuazione della stessa in qualità di avente titolo alla stipula di contratto individuale di lavoro, con conseguente condanna dell'Amministrazione all'adozione di tutte le misure idonee e opportune al soddisfacimento della pretesa *de qua*.
- 3) sulla base dei criteri analiticamente indicati nel presente ricorso, condannare l'Amministrazione a risarcire integralmente il danno patrimoniale e non patrimoniale arrecato alla ricorrente con i propri comportamenti e provvedimenti illegittimi in conseguenza della omessa tempestiva convocazione a



far data dal settembre 2022 per gli anni scolastici 2022-2023 e 2023-2024, con risarcimento del danno in forma specifica, e in subordine, per equivalente ed in particolare:

- risarcire alla ricorrente la somma di € 26.000,00 per ogni anno scolastico perso a causa della mancata e/o ritardata chiamata come supplente e in proporzione per ogni frazione di anno persa;
- riconoscere una anzianità di servizio da utilizzare in sede di aggiornamento della GPS per il prossimo biennio 2024-2025 e 2026-2027, pari a 24 punti (12 per ogni anno perso);
- ricostruire la carriera in punto di trattamento economico e giuridico;
- riconoscere l'anzianità di servizio giuridico ai fini della ricostruzione di carriera;
- riconoscere l'anzianità di servizio giuridico ai fini della progressione stipendiale.

\*\* \*\*

Si allegano:

A. Procura alle liti.

1. Ordinanza del Ministero dell'Istruzione, prot. n. 112 del 06-05-2022;

2. Nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione, D.G. per il personale scolastico, prot. n. 18095 dell'11-05-2022;

3. CIRCOLARE SUPPLENZE n°28597 del 29.7.2022;

4. AVVISO N°28656 del 1.8.2022;

5. provvedimento n. 14355 del 01-08-2022;

5.1. GPS I Fascia Scuola Primo Grado allegato al provvedimento n. 14355 del 01-08-2022;

5.2. GPS I Fascia Scuola Secondo Grado allegato al provvedimento n. 14355 del 01-08-2022;

6. provvedimento n. 16795 del 22-08-2022;

6.1. GPS I Fascia Scuola Primo Grado allegato al provvedimento n. 16795 del 22-08-2022;

6.2. GPS I Fascia Scuola Secondo Grado allegato al provvedimento n. 16795 del 22-08-2022;

7. provvedimento n. 17404 del 03-09-2022;

7.1. GPS I Fascia Scuola Primo Grado allegato al provvedimento n. 17404 del 03-09-2022;

7.2. GPS I Fascia Scuola Secondo Grado allegato al provvedimento n. 17404 del 03-09-2022;

8. titolo di abilitazione/specializzazione estero;

9. Domanda GPS Biennio 2022-2024;

10. Domanda Riconoscimenti titolo estero;

11. Domanda di informatizzazione per la nomina delle supplenze annuali;



[12. provvedimento n. 19952 del 29-09-2022;](#)

[12.1. All C Posti Scuola Primo Grado allegato al provvedimento n. 19952 del 29-09-2022;](#)

[12.2. All C Posti Scuola Secondo Grado allegato al provvedimento n. 19952 del 29-09-2022;](#)

[13. Sentenza TAR Lazio 3137 2020;](#)

[14. Ordinanza Tar Lazio 23.6.2022;](#)

[15. Ordinanza CDS 14.09.2022;](#)

[16. Sentenza Tribunale di Genova 27.10.2022](#)

[17. CCNL docenti scuola](#)

[18. aggiornamento 2022 CCNL scuola](#)

[19. certificazioni uniche Maringò](#)

[20. dichiarazione esenzione contributo unificato](#)

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei difensori, per dichiarato anticipo.

In via istruttoria, si chiede di ordinare all'Amministrazione di esibire in giudizio tutti i provvedimenti amministrativi indicati nell'epigrafe del presente ricorso.

\*\* \*\*\* \*\*

Ai sensi del T.U. Spese Giustizia si dichiara che il presente ricorso è esente da contributo unificato in ragione del reddito della ricorrente, come da dichiarazione ex art. 152 disp. att. c.p.c. che si produce ([Allegato 20](#)).

\*\* \*\*\* \*\*

## **ISTANZA PER LA NOTIFICA MEDIANTE PUBBLICI PROCLAMI**

### **ISTANZA DI NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART.151 C.P.C.**

Ai sensi dell'art. 151 c.p.c. il Giudice può prescrivere e autorizzare la notifica nei modi ritenuti più idonei, in considerazione della sussistenza di particolari circostanze o esigenze di maggiore celerità.

Nel caso *de quo*, il ricorso ha ad oggetto il diritto soggettivo della ricorrente ad essere destinataria di contratti di lavoro in quanto inserita nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze del personale docente, classi ADMM e ADSS, oltre che nella 40 Graduatorie di Istituto analiticamente specificate nel presente ricorso della provincia di Palermo, valide per il biennio 2022/2024.

Ai fini dell'integrazione del contraddittorio con tutti gli inseriti nelle cennate graduatorie, che potrebbero in ipotesi ritenersi controinteressati, il ricorso deve essere notificato agli stessi.



Vi sono oggettive difficoltà nel reperire tutti i nominativi degli eventuali controinteressati, comprendendosi tra gli stessi anche eventuali altri aspiranti/candidati oggi non inseriti nelle dette ridette GPS di I fascia e d'Istituto, non noti alla parte ricorrente.

Rilevato che la notifica del ricorso nei modi ordinari, oltre che incompleta potrebbe dilatare oltremodo i tempi del procedimento, anche in considerazione dell'elevato numero di docenti/candidati/aspiranti al quale notificare il presente atto, unita alla impossibilità per la parte istante di individuare il nominativo e l'indirizzo degli eventuali controinteressati, in considerazione di ciò si chiede al Giudice adito, ai sensi dell'art. 151 c.p.c., di autorizzare la notifica agli eventuali controinteressati mediante la pubblicazione del presente ricorso e dell'emanando decreto di fissazione di udienza sul sito internet dell'Amministrazione di competenza, nella specie:

- il **Ministero dell'Istruzione (C.F. 80185250588)**, in persona del Ministro e legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ([ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it));

- all'**Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia - Ufficio I - Ambito territoriale di Palermo (C.F. 80018500829)**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo ([ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it](mailto:ads.pa@mailcert.avvocaturastato.it));

A fondamento dell'istanza si richiama il più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità (v. Cass. n. 28766/2018) – ritenuto applicabile anche alla mobilità scolastica (v. **Cass. n. 36356/2021**) –, per il quale, ove si contesti la legittimità del procedimento concorsuale, il giudizio deve svolgersi in contraddittorio con gli altri partecipanti se il soggetto pretermesso chiede la riformulazione della graduatoria onde conseguire una determinata utilità (promozioni, livelli retributivi, trasferimenti, assegnazioni di sede, ecc.), così rendendo necessari i raffronti con i partecipanti che ne siano coinvolti, dovendosi escludere il litisconsorzio necessario solo qualora la domanda sia limitata al risarcimento del danno o a pretese compatibili con i risultati della selezione.

Ed ancora, sul punto, si rileva che la tradizionale notifica per pubblici proclami sia oltre modo onerosa per la parte ricorrente, e comunque, secondo **Consiglio di Stato 19/2/1990, n. 106**, la stessa non appare comunque idonea allo scopo, non potendosi ragionevolmente invocarsi un onere di diligenza media del cittadino potenziale convenuto in giudizio di prendere visione costante del foglio degli annunci legali provinciali o della G.U..



Che al contrario, il sito istituzionale del Ministero e della sede locale, sono invece costantemente seguiti da tutti i candidati/aspiranti alle graduatorie in quanto oggi mezzo di comunicazione ufficiale, quale anche strumento di pubblicazione dei singoli provvedimenti.

Che pertanto, tale mezzo appare il più idoneo ai fini che qui interessano.

Ritenuto quanto sopra, la presente difesa

### FA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudicante, valutata l'opportunità di autorizzare la notifica ai sensi dell'art. 151 c.p.c., anche in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U. voglia autorizzare la notificazione del presente ricorso:

a) quanto al Ministero dell'Istruzione e del Merito e all'Ufficio Scolastico convenuti: mediante notifica di copia dell'atto all'Avvocatura Distrettuale dello Stato di competenza;

b) quanto ai controinteressati: disporre che il presente atto e l'emanando decreto di fissazione udienza sia pubblicato sul sito dell'amministrazione resistente e in via alternativa o cumulativa Sul sito del Ministero dell'Istruzione (**C.F. 80185250588**) o sul Sito dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (**C.F. 80018500829**):

- Autorizzare la notificazione nei confronti di docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze del personale docente, classi ADMM e ADSS, oltre che nella 40 Graduatorie di Istituto analiticamente specificate nel presente ricorso della provincia di Palermo, valide per il biennio 2022/2024, in cui la ricorrente è attualmente iscritta in prima fascia, che sarebbero eventualmente controinteressati, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del Ministero dell'Istruzione (**C.F. 80185250588**) MIUR o sul sito web dell'ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia (**C.F. 80018500829**), ed in particolare mediante l'inserimento dei seguenti dati:

a) Autorità Giudiziaria innanzi alla quale si procede, numero di registro del ricorso e data dell'udienza;

b) nome della ricorrente e indicazione dell'Amministrazione intimata;

c) sunto dei motivi del ricorso;

d) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come *“i docenti iscritti nella prima fascia delle Graduatorie Provinciali Supplenze del personale docente, classi ADMM e ADSS, oltre che nella 40 Graduatorie di Istituto analiticamente specificate nel presente ricorso della provincia di Palermo, valide per il biennio 2022/2024”*;



e) testo integrale del ricorso e pedissequo decreto di fissazione dell'udienza.

\*\* \*\*\* \*\*

Gli scriventi Avvocati dichiarano che il presente atto è stato redatto con l'inserimento di collegamenti ipertestuali e/o indice sommario, in applicazione dell'art. 4, comma 1 bis, del D.M. Giustizia 10.3.2014, n. 55, introdotto dall'art. 1 del D.M. Giustizia 8.3.2018, n. 37 e ss.mm e, per l'effetto, chiedono che il Giudice adito, in sede di liquidazione delle competenze di giudizio, voglia applicare la maggiorazione del 30%, prevista dalla richiamata norma.

\*\* \*\*\* \*\*

Potenza, 15 febbraio 2022.

Avv. Andrea de Bonis

Avv. Alberto Valerio

*(atto sottoscritto digitalmente per il Collegio difensivo)*

